

Messaggio

numero

7502

data

28 febbraio 2018

Dipartimento

ISTITUZIONI

Concerne

Rapporto del Consiglio di Stato sulla mozione 18 settembre 2017 presentata da Giorgio Galusero “Per una regolamentazione più severa e uniforme della vendita e della coltivazione della canapa”

Signor Presidente,
signore e signori deputati,

abbiamo esaminato la mozione 18 settembre 2017 presentata dal deputato Giorgio Galusero, nella quale si chiede la modifica della Legge sulla coltivazione della canapa e sulla vendita al dettaglio dei suoi prodotti (Lcan; RL 6.1.3.3.4) affinché si renda più restrittiva sia la vendita che la coltivazione della canapa in prossimità di tutti i luoghi sensibili e non solo quelli destinati ai giovani. Lo stesso chiede parimenti che vengano fissate delle norme uniformi in tutto il territorio cantonale in quanto l'attuale legislazione lascerebbe spazio a troppe interpretazioni.

I. PREMESSA

Nel Canton Ticino, giusta l'art. 3 della Legge sulla coltivazione della canapa e sulla vendita al dettaglio dei suoi prodotti (Lcan; RL 6.1.3.3.4), la vendita al dettaglio di prodotti a base di canapa è sottoposta ad autorizzazione preventiva. La legge ha infatti quale scopo di disciplinare la coltivazione della canapa e la vendita al dettaglio di prodotti a base di canapa (art. 1 Lcan).

Tuttavia ai sensi dell'art. 2 del Regolamento sulla coltivazione della canapa e sulla vendita al dettaglio dei suoi prodotti (Rcan; RL 6.1.3.3.5) non sottostà all'obbligo di autorizzazione previsto da detta legge, la vendita di prodotti comprovati essere conformi alla Legge federale sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (LDerr; RS 817.0).

Art. 2 Rcan: Campo di applicazione

¹Non sottostanno alle disposizioni della presente legge i prodotti e i derivati a base di canapa comprovati essere conformi alla legislazione federale sulle derrate alimentari.

^{1bis}La comprovata conformità può essere richiesta in ogni momento e verificata d'ufficio dalla polizia.

Ai sensi dell'Ordinanza sui prodotti del tabacco e degli articoli con succedanei del tabacco (OTab; RS 817.06) sono considerati succedanei del tabacco tutte le sostanze destinate ad essere fumate, escluso il tabacco.

Ora, affinché i prodotti a base di canapa siano conformi alla LDerr, è necessario che rispettino quanto sancito dall'OTab e più precisamente l'art. 3 cpv. 2 OTab. In virtù di

quest'ultima disposizione, i prodotti succedanei del tabacco devono essere notificati all'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) prima di poter essere commercializzati. Dal momento che le informazioni e gli elementi elencati a tale articolo sono trasmessi all'UFSP essi sono comprovati essere conformi alla LDerr e possono essere messi in vendita. La legge federale non prevede quindi un obbligo di autorizzazione, bensì una sola notifica. La prova di conformità deve essere dimostrata, su richiesta, dal venditore.

Quindi, per i prodotti a base di canapa che soggiacciono e che sono conformi alla LDerr e all'OTab, non è necessaria alcuna autorizzazione alla vendita ai sensi della Lcan.

II. NEL MERITO

A. Regolamentazione uniforme

Per quanto riguarda l'uniformità delle norme a livello cantonale si precisa che allo stato attuale già esiste una norma che determina i parametri generali che devono essere ossequiati sull'insieme del territorio ticinese. Infatti, l'art. 6 Lcan, prevede un divieto generale di luoghi ritenuti sensibili, in quanto frequentati e/o destinati ai giovani, in cui la vendita al dettaglio di prodotti a base di canapa non è permessa. Il rimanente margine di manovra rientra nell'ambito dell'autonomia comunale, la quale è giustificata dal fatto che, non potendo impedire interamente la vendita di prodotti derivati dalla canapa, si è ritenuto necessario concedere la facoltà ai Comuni di adottare delle norme allo scopo di definire, a livello pianificatorio, le zone in cui possono essere aperti i negozi di canapa (cfr. Messaggio n. 4981 del 22 febbraio 2000).

B. Regolamentazione più restrittiva

La Legge sulle derrate alimentari non prevede la possibilità per i cantoni di prevedere condizioni più restrittive, bensì unicamente l'esecuzione della stessa nella misura in cui non sia competente la Confederazione (art. 47 LDerr).

Ne consegue che il margine di manovra del Cantone per legiferare su questa materia già disciplinata in ambito federale, sussiste unicamente per i prodotti che non rientrano nel campo d'applicazione delle disposizioni federali. Ciò significa, in altre parole, che il margine di autonomia residuale lasciato al Cantone dalle normative federali è già stato integralmente utilizzato.

Alla luce di quanto precede, il Consiglio di Stato propone al Gran Consiglio di respingere la mozione.

È però intenzione del Cantone valutare una rielaborazione, nei prossimi mesi e dopo ulteriori verifiche giuridiche, delle disposizioni cantonali in materia di canapa, proponendo delle soluzioni praticabili e reali che tengano conto della compatibilità con il diritto di rango superiore e dell'obiettivo originario della legge, ovvero il controllo e la sorveglianza del territorio da parte delle autorità, usando i margini di manovra che gli spettano e adeguando ancor di più la legge al nuovo fenomeno della cosiddetta "canapa light". Tale obiettivo, però, non può essere evaso con la presente, differendo completamente dalle richieste della suddetta mozione e non rappresentando nemmeno un controprogetto.

Vogliate gradire, signor Presidente, signore e signori deputati, l'espressione della nostra massima stima.

Per il Consiglio di Stato:

Il Presidente, Manuele Bertoli

Il Cancelliere, Arnoldo Coduri

Annessa: Mozione 18 settembre 2017

MOZIONE

Per una regolamentazione più severa e uniforme della vendita e della coltivazione della canapa

del 18 settembre 2017

La coltivazione della canapa e la vendita al dettaglio dei suoi prodotti è regolata dalla legge cantonale del 24.06.2002 e dal relativo regolamento di applicazione del 17.02.2004.

L'avvento della canapa "light" sta suscitando negli amministratori comunali, sollecitati anche da vaste cerchie di cittadini, numerose perplessità circa l'attuazione delle disposizioni cantonali.

Gli esecutivi delle grandi città si stanno muovendo in ordine sparso, comunque con il solo obiettivo di proibire la vendita e la coltivazione della canapa nelle vicinanze dei luoghi sensibili. A Chiasso, Lugano e Locarno sia aggiungerà a breve anche la Nuova Bellinzona dove verrà presentato un atto parlamentare.

Ma anche alcuni Comuni del Piano di Magadino si stanno attivando in tal senso.

Questo è il chiaro segnale di una preoccupazione sempre più marcata per questo tipo di commercio.

L'attuale legislazione lascia spazio a troppe interpretazioni e non permette una regolamentazione uniforme in tutto in territorio cantonale.

È quindi indispensabile fissare delle regole precise per tutto il territorio cantonale.

Alla luce di queste considerazioni chiedo quindi al Consiglio di Stato di modificare la legge in parola e il rispettivo regolamento per rendere più restrittiva sia la vendita che la coltivazione della canapa in prossimità di tutti i luoghi sensibili e non solo di quelli destinati ai giovani.

Giorgio Galusero